

ENTI NON COMMERCIALI

Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – III° parte

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LAVORO CON GLI OPERATORI DEI CENTRI SPORTIVI E CULTURALI. ANALISI E SCHEMI TIPO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una delle **attività rilevanti** per i cori, le bande e le filodrammatiche è proprio quella a carattere **formativo**.

La gestione delle scuole musicali svolta sul territorio dai cori e dalle bande o i laboratori di recitazione delle filodrammatiche sono le realtà che consentono di perpetuare questa importante tradizione culturale.

La domanda che ci si pone è quale possa essere l'inquadramento dei **docenti** delle scuole musicali sotto il **profilo giuridico-fiscale** e quale possa essere il **trattamento dei corrispettivi** riscossi dagli iscritti.

In assenza di un provvedimento di interpretazione autentica da parte del legislatore (così come è avvenuto con l'**articolo 35, comma 5, L. 14/2009** in materia di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, e con l'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) che ne ha esteso il contenuto anche alla **didattica e alla formazione**) si ritiene che **per le docenze nell'ambito dell'attività formativa svolta da detti enti non si possa applicare la disciplina agevolata sui compensi** appena citata.

L'unico **documento di prassi** amministrativa rinvenuto è l'**interpello della direzione regionale della Lombardia n. 904-1157-2017**, il quale testualmente recita quanto segue: *“assume rilievo quanto riferito dall'associazione sull'attività svolta dal direttore artistico il quale si occupa della **formazione musicale degli associati**. In proposito occorre osservare che le norme in argomento sono applicabili alle attività svolte dal **direttore artistico** che prende direttamente parte ad una manifestazione musicale in quanto consistenti in un **contributo afferente alla tecnica** della medesima manifestazione e non anche a prestazioni didattiche rese nell'ambito della organizzazione di corsi. Ne consegue che **i rappresentati compensi erogati al direttore artistico non***

rientrano nella previsione di cui all'articolo 67 primo comma lett. m) del Tuir e quindi neanche in quella del successivo articolo 69 comma 2 del Tuir".

Sulla base di tale presupposto si pone il problema del successivo **inquadramento del docente** alla luce dei principi generali del diritto del lavoro.

Il **Ministero del Lavoro**, già con propria **comunicazione prot. n. 7/51364/OA-3 del 16.07.1987** ed in particolare con la **circolare n. 218 del 14.11.1996** si è espresso su tale materia cercando di individuare **criteri uniformi per la valutazione della sussistenza**, ai fini contributivi, di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato tra i singoli docenti e i relativi istituti, applicabile anche in riferimento all'**attività d'insegnamento effettuata nei circoli culturali**.

Pertanto, dopo aver premesso la possibilità di **costituire rapporti di natura professionale** autonoma in relazione a particolari esigenze, il Ministero ha ritenuto che **deve escludersi il carattere di subordinazione** in presenza dei medesimi elementi obiettivi che sono stati poi ribaditi dalla **circolare INPS n. 108/2000**, ovvero: **mancata imposizione al docente di un orario stabilito da parte della scuola; compenso determinato in relazione alla professionalità ed alle singole prestazioni; assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari; libera scelta, da parte del docente delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti; volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione**.

Detti criteri sono stati peraltro ribaditi dalla **Direzione Centrale Contributi con la circolare n. 210 del 28.10.1997**.

Ciò premesso va però ricordata la previsione dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015](#) che prevede quanto segue: ***"si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente."***

La norma citata rende, di fatto, molto difficile poter evitare il **rapporto di lavoro subordinato** per i docenti delle scuole musicali o dei laboratori teatrali di cori, bande o filodrammatiche.

In questo quadro **appare, onestamente, quasi una beffa la previsione del secondo comma del citato articolo, laddove alla lett. d-bis) si prevede che tale presunzione di lavoro subordinato non si applica alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al D.Lgs. 367/1996, ossia gli enti musicali di prioritario interesse nazionale**.

Per le **fondazioni musicali** le prestazioni dei **docenti** possono rientrare nella **collaborazione coordinata e continuativa**, anche se con modalità di esecuzione organizzate dal committente; agevolazione **non consentita**, invece, alle migliaia di **bande e cori** sparse sul territorio nazionale.

Tale aspetto viene ulteriormente aggravato dal fatto che, in molti casi, i **docenti** dei corsi in

esame sono **dipendenti pubblici** che svolgono questa attività nei loro **orari liberi dal servizio**.

Altro aspetto che viene visto con preoccupazione da parte degli enti in esame è la definitiva entrata in vigore del **titolo X del codice del terzo settore** (ossia la parte fiscale che entrerà in vigore nel primo periodo di imposta successivo alla autorizzazione UE) che significherà **l'abrogazione, nei loro confronti, della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati ai sensi di quanto oggi previsto dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)**, fattispecie agevolativa al cui interno, in gran parte, viene oggi fatta rientrare **l'attività didattica in esame**.

Va detto che **l'agevolazione in favore dei tesserati per gli organismi nazionali che li raggruppano sparirà completamente**.

Quella sui corrispettivi specifici potrebbe essere recuperata con l'ingresso, nel terzo settore, della sezione dedicata alle **associazioni di promozione sociale**.

Ma questo "costringerà" comunque ad **associare iscritti privi della *affectio societatis* che dovrebbe contraddistinguere il rapporto associativo, in quanto l'agevolazione permarrebbe solo per gli associati ma non per i tesserati**.

In più con l'aggravante, in caso contrario, di incorrere nei paletti dell'[articolo 149 Tuir](#) e perdere la natura di ente non commerciale a causa dei prevalenti introiti di natura commerciale.

Credo che, per evitare una **rovinosa interruzione dell'attività** di queste realtà, ben farebbe il legislatore ad **approvare il disegno di legge sulle associazioni musicali** citato nella **[prima parte di questo contributo](#)**.